

Legge federale sulla protezione degli animali (LPDA)

del 9 marzo 1978 (Stato 2 dicembre 2003)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 25^{bis}, 27^{sexies} e 64^{bis} della Costituzione federale^{1,2}
visto il messaggio del Consiglio federale del 9 febbraio 1977³,
decreta:

Sezione 1: In generale

Art. 1 Scopo e campo d'applicazione

¹ La presente legge disciplina il comportamento verso gli animali e ne persegue la protezione e il benessere.

² Essa s'applica ai vertebrati. Il Consiglio federale determina in qual misura essa s'applica anche a determinati invertebrati.⁴

³ Sono riservate le disposizioni pertinenti della legge federale del 10 giugno 1925⁵ su la caccia e la protezione degli uccelli, della legge federale del 1° luglio 1966⁶ sulla protezione della natura e del paesaggio, della legge federale del 14 dicembre 1973⁷ sulla pesca e della legge federale del 1° luglio 1966⁸ sulle epizootie.

Art. 2 Principi

¹ Agli animali va riservato un trattamento che tiene conto nel miglior modo possibile delle loro necessità.

² Chiunque si occupa di animali deve, nella misura consentita dalle circostanze, aver cura del loro benessere.

RU 1981 572

¹ [CS 1 3]. A queste disposizioni corrispondono ora gli art. 64, 80 e 123 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4181 4182; FF 2002 4395).

³ FF 1977 I 987

⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2345 2348; FF 1990 III 1037).

⁵ [CS 9 552; RU 1954 455 n. I n. 7, RU 1959 953 art. 11 lett. c, 1962 852, 1971 855, 1977 1907 art. 1, 2, 1981 497 art. 1. RU 1988 506 art 27 n. 1]. Ora: «LF del 20 giu. 1986 sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici» (RS 922.0).

⁶ RS 451

⁷ [RU 1975 2345, 1985 660 n. I 81, 1992 1860 art. 75 n 1. RU 1991 2259 art. 27 n. 1]. Ora: «la LF del 21 giu. 1991» (RS 923.0).

⁸ RS 916.40

³ È vietato infliggere ingiustificatamente ad animali dolori, sofferenze, lesioni o spavento.

Sezione 2: Custodia degli animali

Art. 3 Disposizioni comuni

¹ Chiunque tiene un animale o lo custodisce deve nutrirlo, prenderne cura e, ove occorra, dargli ricovero.

² La libertà di movimento necessaria all'animale non deve essere durevolmente o inutilmente limitata, se ciò comporta dolori, sofferenze o lesioni per l'animale.

³ Il Consiglio federale, udite le cerchie interessate, emana prescrizioni sulla custodia di animali, segnatamente circa le dimensioni minime, la disposizione, l'illuminazione e l'areazione dei ricetti, la densità di convivenza in gruppi come pure i dispositivi per legarli.

Art. 4 Modi di custodia vietati

¹ Il Consiglio federale vieta i modi di custodia manifestamente contrastanti ai principi della protezione degli animali, segnatamente taluni modi di custodia in gabbia o nell'oscurità permanente.

² Esso può assoggettare taluni modi di custodia all'autorizzazione.

³ Per l'adeguamento degli impianti esistenti può essere concesso un termine congruo.

Art. 5 Sistemi e impianti di stabulazione

¹ I sistemi e gli impianti di stabulazione, fabbricati in serie, per la custodia di animali da reddito possono essere offerti e venduti soltanto se vi è l'autorizzazione di un servizio designato dal Consiglio federale. L'autorizzazione è rilasciata soltanto se i sistemi e impianti sono soddisfacenti alle esigenze per una corretta custodia degli animali. I costi della procedura d'autorizzazione sono a carico del richiedente.

² Il Consiglio federale stabilisce un periodo transitorio adeguato per i sistemi e gli impianti di stabulazione già in commercio al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6 Custodia di animali selvatici

¹ Per la custodia professionale di animali selvatici occorre un'autorizzazione dell'autorità cantonale.

² Soggiace all'obbligo d'autorizzazione anche la custodia privata di animali selvatici che pongono esigenze speciali per la custodia e per la cura. Il Consiglio federale, uditi i Cantoni, designa tali animali.

Art. 7 Professione di guardiano d'animali

Il Consiglio federale può esigere un certificato di capacità per l'esercizio della professione di guardiano d'animali e stabilirne le condizioni per il rilascio, ove ciò risulti indicato per la tutela della vita e del benessere degli animali. La disposizione non s'applica all'agricoltura.

Sezione 3: Commercio e pubblicità con animali**Art. 8** Obbligo d'autorizzazione

¹ Il commercio professionale d'animali e l'impiego di animali vivi per la pubblicità sono soggetti all'autorizzazione dell'autorità cantonale.

² Il Consiglio federale, uditi i Cantoni, determina le condizioni d'autorizzazione.

³ Il commercio di primati e di felini selvatici è permesso solo ai giardini zoologici e ai parchi d'animali.

Art. 9 Commercio internazionale

¹ Il Consiglio federale può, a scopo di protezione degli animali, vietare, limitare o condizionare l'importazione, l'esportazione ed il transito di animali, nonché di prodotti animali. È fatta salva l'importazione di carne kosher e di carne halal al fine di assicurare un approvvigionamento sufficiente di tale carne alle comunità ebraica e musulmana. Il diritto di importare e il diritto di acquistare la carne kosher e la carne halal spettano unicamente ai membri di queste comunità, nonché alle persone giuridiche e società di persone appartenenti ad esse.⁹

² Esso disciplina o vieta l'importazione, l'esportazione ed il transito di animali, per motivi di protezione delle specie, e può comprendere nei provvedimenti anche i prodotti che ne derivano.

Sezione 4: Trasporto d'animali**Art. 10**

¹ Gli animali devono essere trasportati in modo che non soffrano e non subiscano lesioni.

² Il Consiglio federale disciplina il trasporto di animali, segnatamente il carico, lo scarico, il ricovero, l'alimentazione, la custodia e la spedizione.

⁹ Secondo e terzo per. introdotti dal n. I della LF del 20 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2003** 4181 4182; FF **2002** 4395).

Sezione 5: Interventi su animali vivi

Art. 11 Anestesia obbligatoria

Con riserva delle disposizioni concernenti gli esperimenti sugli animali, gli interventi dolorosi possono essere effettuati soltanto da un veterinario e sotto anestesia totale o locale. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni.

Sezione 6: Esperimenti sugli animali

Art. 12 Definizione

Per esperimento sugli animali s'intende ogni procedimento in cui sono impiegati animali vivi con lo scopo di verificare un'ipotesi scientifica, ottenere informazioni, ricavare o controllare una sostanza oppure accertare gli effetti sull'animale di determinati provvedimenti, nonché qualsiasi utilizzazione di animali per la ricerca sperimentale sul comportamento.

Art. 13¹⁰ Limitazione all'indispensabile

¹ Gli esperimenti che causano agli animali dolori, sofferenze o lesioni, li pongono in grave stato d'ansietà o possono pregiudicarne considerevolmente lo stato generale devono essere limitati all'indispensabile.

² Il Consiglio federale fissa i criteri per valutare l'indispensabilità degli esperimenti: Può dichiarare inammissibili determinati scopi degli esperimenti.

Art. 13a¹¹ Obbligo d'annuncio e d'autorizzazione

¹ Chi intende procedere ad esperimenti sugli animali deve informarne l'autorità cantonale.

² Gli esperimenti di cui all'articolo 13 capoverso 1 possono essere eseguiti soltanto previa autorizzazione. L'autorizzazione è di durata limitata.

Art. 14¹² Autorizzazione

Le autorizzazioni sono accordate ai direttori scientifici di istituti o laboratori per esperimenti che servano a uno degli scopi seguenti:

- a. ricerca scientifica;
- b. produzione o controllo di sostanze, segnatamente di sieri, vaccini, reagenti diagnostici e medicinali;

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2345 2348; FF 1990 III 1037).

¹¹ Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2345 2348; FF 1990 III 1037).

¹² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2345 2348; FF 1990 III 1037).

- c. accertamenti di processi e stati fisiologici o patologici;
- d. insegnamento universitario e formazione di specialisti, sempreché gli esperimenti siano assolutamente indispensabili a tal fine;
- e. conservazione e riproduzione di materia vivente per finalità mediche o scientifiche, in quanto ciò non sia possibile altrimenti.

Art. 15 Esigenze

¹ Gli esperimenti, soggetti ad autorizzazione, su animali possono essere effettuati soltanto in istituti o laboratori che dispongono del personale qualificato e delle installazioni adeguate per la custodia delle specie animali di cui si tratta.

² Gli esperimenti su animali possono essere eseguiti soltanto sotto la direzione di uno specialista sperimentato, da persone aventi le conoscenze professionali e la formazione pratica necessarie.

³ Prima, durante e dopo gli esperimenti, gli animali vanno tenuti, alimentati e curati veterinariamente secondo le conoscenze più recenti.

Art. 16 Esecuzione degli esperimenti soggetti ad autorizzazione

¹ Dolori, sofferenze o lesioni possono essere causati all'animale soltanto se ciò è inevitabile per lo scopo prefisso.

² Se l'esperimento provoca dolori manifestamente non insignificanti, va praticata l'anestesia locale o totale, a meno che lo scopo dell'esperimento la escluda. In tal caso l'esperimento va eseguito in presenza dello specialista sperimentato giusta l'articolo 15 capoverso 2.

³ Gli esperimenti su animali superiori, come ad esempio i mammiferi, possono essere eseguiti soltanto se su animali inferiori non è possibile raggiungere lo scopo.

^{3bis} Gli animali devono essere accuratamente assuefatti alle condizioni sperimentali e assistiti con perizia prima, durante e dopo l'esperimento.¹³

⁴ L'animale sottoposto a forti dolori, sofferenze o gravi spaventi in un esperimento non può più essere impiegato in altri.

⁵ L'animale, se dopo un intervento può sopravvivere soltanto con sofferenze, dev'essere ucciso in modo indolore non appena lo scopo dell'esperimento lo consenta.

Art. 17 Verbale

¹ Per ogni esperimento, soggetto ad autorizzazione, su animali va tenuto un verbale in cui sono indicati lo scopo, il procedimento, l'eventuale anestesia, come pure la specie e il numero degli animali impiegati.

² I verbali sono conservati durante tre anni e tenuti a disposizione degli organi di sorveglianza.¹⁴

¹³ Introdotta dal n. I della LF del 22 mar. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2345 2348; FF 1990 III 1037).

Art. 18¹⁵ Procedura d'autorizzazione e sorveglianza

¹ I Cantoni rilasciano le autorizzazioni e sorvegliano la custodia degli animali da laboratorio e l'esecuzione degli esperimenti.

² Essi istituiscono una commissione degli esperimenti sugli animali, costituita di specialisti e indipendente dall'autorità che rilascia le autorizzazioni. Nella commissione devono essere rappresentate le organizzazioni di protezione degli animali. Più Cantoni possono istituire una commissione comune.

³ La commissione esamina le domande e sottopone le sue proposte all'autorità che rilascia le autorizzazioni. Dev'essere chiamata a collaborare alla sorveglianza della custodia degli animali da laboratorio e dell'esecuzione degli esperimenti sugli animali. I Cantoni possono affidarle altri compiti.

⁴ Gli istituti e i laboratori che eseguono esperimenti sugli animali e i centri di custodia degli animali da laboratorio devono tenere un registro dettagliato dell'effettivo degli animali.

Art. 19¹⁶ Commissione federale

Il Consiglio federale istituisce una commissione di specialisti che consiglia l'Ufficio federale di veterinaria. Essa è pure a disposizione dei Cantoni per questioni di principio e casi controversi.

Art. 19^{a17} Centro di documentazione e statistica

¹ L'Ufficio federale di veterinaria gestisce un centro di documentazione per gli esperimenti sugli animali ed i metodi alternativi.

² Il centro di documentazione raccoglie ed elabora informazioni per promuovere l'applicazione di metodi atti a sostituire, ridurre e affinare gli esperimenti sugli animali e per agevolare il giudizio circa l'indispensabilità degli esperimenti sugli animali.

³ L'Ufficio federale di veterinaria pubblica annualmente una statistica di tutti gli esperimenti sugli animali. Essa contiene le indicazioni occorrenti onde valutare l'applicazione della legislazione sulla protezione degli animali.

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2345 2348; FF 1990 III 1037).

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2345 2348; FF 1990 III 1037).

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2345 2348; FF 1990 III 1037).

¹⁷ Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2345 2348; FF 1990 III 1037).

Art. 19b¹⁸ Riconoscimento internazionale di metodi alternativi

La Confederazione promuove e sostiene il riconoscimento internazionale di metodi d'esame sostitutivi degli esperimenti sugli animali o comportanti un minor numero di animali da laboratorio e minori costrizioni per gli stessi.

Sezione 7: Mattazione di animali**Art. 20** Obbligo di stordimento

¹ È vietata la mattazione di mammiferi senza stordimento prima del dissanguamento.

² Il Consiglio federale può prescrivere, per le grandi aziende, lo stordimento anche per la mattazione di pollame.

Art. 21 Metodi di stordimento

¹ Lo stordimento dev'essere possibilmente di azione immediata; altrimenti non deve causare dolore.

² Il Consiglio federale determina i metodi di stordimento ammessi.

Sezione 8: Pratiche vietate**Art. 22**

¹ È vietato maltrattare gli animali, trascurarli in modo grave o costringerli senza necessità a fatiche eccessive.

² È vietato inoltre:

- a. uccidere animali con crudeltà;
- b. uccidere animali in modo perverso, segnatamente organizzare tiri su animali domestici o in cattività;
- c. organizzare tra o con animali combattimenti in cui essi sono maltrattati o uccisi;
- d. utilizzare animali vivi per addestrare cani o provarne l'aggressività; è fatta eccezione per l'addestramento e la prova dei cani nelle tane artificiali, alle condizioni stabilite dal Consiglio federale;
- e. utilizzare animali per esibizioni, pubblicità, riprese cinematografiche o fini analoghi, se ciò comporta manifestamente dolori, sofferenze o lesioni per essi;
- f. liberare o abbandonare un animale allevato in casa o nell'azienda, per sbarazzarsene;

¹⁸ Introdotta dal n. I della LF del 22 mar. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2345 2348; FF 1990 III 1037).

- g. amputare gli artigli a gatti ed altri felidi, recidere le orecchie ai cani, sopprimere gli organi vocali o impiegare altri mezzi per impedire all'animale di emettere gridi ed esprimere dolore;
- h. somministrare agli animali sostanze eccitanti per aumentarne le prestazioni in gare sportive.

³ Il Consiglio federale può vietare altre pratiche su animali.

Sezione 9: Sussidi per la ricerca e promozione di progetti per la protezione degli animali¹⁹

Art. 23²⁰

¹ La Confederazione può finanziare la ricerca scientifica sul comportamento e la protezione degli animali.

² In collaborazione con le università e l'industria, essa promuove e sostiene in particolare lo sviluppo e l'applicazione di metodi sostitutivi degli esperimenti sugli animali o comportanti un minor numero di animali da laboratorio e minori costrizioni per gli stessi.

Sezione 10: Provvedimenti amministrativi e rimedi giuridici

Art. 24 Divieti di tenere animali

Anche se non ricorrono gli estremi della pena, l'autorità può fare divieto, temporaneo o a tempo indeterminato, di tenere animali, di commerciare o trattare professionalmente con essi, a chi:

- a. è stato punito per reiterate o gravi infrazioni alle disposizioni della presente legge, ai disposti esecutivi emanati in virtù di essa o alle singole decisioni dell'autorità competente;
- b. per infermità o deficienza mentale, alcolismo o altri motivi è incapace di detenere un animale.

Art. 25 Intervento dell'autorità

¹ L'autorità interviene immediatamente se è accertato che animali sono gravemente trascurati o del tutto maltenuti. Essa può sequestrare cautelativamente gli animali e ricoverarli adeguatamente a spese del detentore; se necessario essa può anche venderli o farli mattare. Essa può avvalersi all'uopo degli organi di polizia.

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2345 2348; FF 1990 III 1037).

²⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2345 2348; FF 1990 III 1037).

² Il ricavo della realizzazione dell'animale, dedotte le spese della procedura, spetta al proprietario.

Art. 26 Rimedi giuridici

¹ Le decisioni dell'Ufficio federale di veterinaria sono impugnabili dinanzi alla commissione di ricorso DFEP.²¹

² Del rimanente, sono applicabili le disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

Art. 26a²² Ricorso delle autorità

¹ Contro le decisioni delle autorità cantonali in materia di autorizzazioni di esperimenti sugli animali l'Ufficio federale di veterinaria dispone dei rimedi giuridici previsti dal diritto cantonale e federale.

² Le autorità cantonali notificano immediatamente le loro decisioni all'Ufficio federale di veterinaria.

Sezione 11: Disposizioni penali

Art. 27 Maltrattamento di animali

¹ Chiunque intenzionalmente:

- a. maltratta un animale, lo trascura in modo grave o lo costringe senza necessità a fatiche eccessive (art. 22 cpv. 1);
- b. uccide animali con crudeltà (art. 22 cpv. 2 lett. a);
- c. uccide in modo perverso animali, segnatamente organizza tiri su animali domestici o in cattività (art. 22 cpv. 2 lett. b);
- d. organizza tra o con animali combattimenti in cui essi sono maltrattati o uccisi (art. 22 cpv. 2 lett. c);
- e. durante l'esecuzione di esperimenti causa dolori, sofferenze o lesioni a un animale, ancorché evitabili per lo scopo prefisso (art. 16 cpv. 1),

è punito con la detenzione o la multa.

² Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è dell'arresto o della multa fino a 20000 franchi.

²¹ Nuovo testo giusta il n. 19 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413).

²² Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU 1991 2345 2348; FF 1990 III 1037).

Art. 28 Infrazioni nel commercio internazionale

1. Chiunque, violando intenzionalmente la Convenzione del 3 marzo 1973²³ sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione, importa, esporta, fa transitare animali o prodotti animali menzionati agli allegati I a III, o ne prende possesso è punito con la detenzione o la multa.

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è dell'arresto o della multa fino a 20000 franchi.

2. Chiunque intenzionalmente infrange le prescrizioni sul commercio internazionale emanate in virtù dell'articolo 9 capoverso 1²⁴ della presente legge, è punito con l'arresto o la multa fino a 20000 franchi. Il tentativo e la complicità sono punibili.

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.

Art. 29 Altre infrazioni

1. Chiunque intenzionalmente:

- a. trasgredisce le prescrizioni sulla custodia di animali (art. 3 e 4);
- b. viola le prescrizioni sul trasporto di animali (art. 10);
- c. viola le prescrizioni concernenti gli interventi o gli esperimenti sugli animali vivi (art. 11, 13, 14, 15, 16 cpv. 2-5);
- d. viola le prescrizioni concernenti la mattazione di animali (art. 20 e 21);
- e. intraprende pratiche vietate di cui nell'articolo 22 capoverso 2 lettere d-h, è punito con l'arresto o la multa fino a 20000 franchi, sempreché non sia applicabile l'articolo 27. Il tentativo e la complicità sono punibili.

Se l'autore ha agito per negligenza la pena è della multa.

2. Chiunque intenzionalmente o per negligenza contravviene altrimenti alla presente legge o alle prescrizioni emanate in virtù della stessa oppure a una singola decisione notificatagli richiamando la pena comminata dal presente articolo è punito con la multa.

Art. 30 Prescrizione

La contravvenzione si prescrive in due anni, la pena per una contravvenzione in cinque anni.

Art. 31 Persone giuridiche e società commerciali

È applicabile l'articolo 6 della legge federale del 22 marzo 1974²⁵ sul diritto penale amministrativo.

²³ RS 0.453

²⁴ RU 1981 1064

²⁵ RS 313.0

Art. 32 Azione penale

¹ L'azione penale e il giudizio dei reati incombono ai Cantoni. L'Ufficio federale di veterinaria²⁶ può promuovere azione d'ufficio ai sensi dell'articolo 258 della legge federale del 15 giugno 1934²⁷ sulla procedura penale.

² L'Ufficio federale di veterinaria persegue e giudica le infrazioni di cui all'articolo 28, come anche quelle commesse all'atto dell'importazione, del transito e dell'esportazione. Se vi è simultaneamente un'infrazione alla legge federale del 1° ottobre 1925²⁸ sulle dogane, l'inchiesta è condotta dall'Amministrazione delle dogane che emana parimenti il decreto penale.²⁹

^{2bis} Se un'infrazione costituisce simultaneamente un'infrazione secondo il capoverso 2, come anche un'infrazione giusta la legge federale del 1° ottobre 1925 sulle dogane, la legge federale del 9 ottobre 1992³⁰ sulle derrate alimentari, la legge del 1° luglio 1966³¹ sulle epizootie, la legge federale del 20 giugno 1986³² sulla caccia o quella del 14 dicembre 1973³³ sulla pesca, perseguibile dalla stessa autorità amministrativa della Confederazione, è applicata la pena incorsa per l'infrazione più grave; la pena può essere aumentata adeguatamente.³⁴

Sezione 12: Disposizioni esecutive**Art. 33** Esecuzione

¹ Il Consiglio federale emana le prescrizioni d'esecuzione. Può autorizzare l'Ufficio federale di veterinaria ad emanare prescrizioni esecutive di natura tecnica.

² L'esecuzione della presente legge spetta ai Cantoni.

³ L'esecuzione al confine doganale, la procedura d'autorizzazione giusta l'articolo 5 e la sorveglianza del commercio internazionale di animali e di prodotti animali spettano però alla Confederazione.

²⁶ Nuova denominazione giusta l'art. 1 del DCF del 23 apr. 1980 concernente l'adattamento delle disposizioni di diritto federale alle nuove denominazioni dei dipartimenti e uffici (non pubblicato). Di tale modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo.

²⁷ RS **312.0**

²⁸ RS **631.0**

²⁹ Nuovo testo giusta l'art. 59 n. 1 della LF del 9 ott. 1992 sulle derrate alimentari, in vigore dal 1° lug. 1995 (RS **817.0**).

³⁰ RS **817.0**

³¹ RS **916.40**

³² RS **922.0**

³³ [RU **1975** 2345, **1985** 660 n. I 81, **1992** 1860 art. 75 n. 1. RU **1991** 2259 art. 27 n. 1]. Vedi ora: «la LF del 21 giu. 1991» (RS **923.0**).

³⁴ Introdotto dall'art. 59 n. 1 della LF del 9 ott. 1992 sulle derrate alimentari, in vigore dal 1° lug. 1995 (RS **817.0**).

Art. 33a³⁵ Protezione degli investimenti

Gli edifici e le attrezzature destinati agli animali da reddito e autorizzati secondo la presente legge possono essere utilizzati almeno per la durata ordinaria d'ammortamento.

Art. 34³⁶ Poteri degli organi di controllo

Le autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge hanno accesso a locali, impianti, veicoli, oggetti e animali; in tale funzione hanno qualità di agenti della polizia giudiziaria.

Art. 35 Alta vigilanza della Confederazione

Il Dipartimento federale dell'economia pubblica e il suo Ufficio federale di veterinaria esercitano l'alta vigilanza della Confederazione sull'esecuzione della presente legge da parte dei Cantoni.

Art. 36 Disposizioni cantonali

¹ Se l'esecuzione della presente legge richiede disposizioni cantonali complete, i Cantoni sono tenuti ad allestirle.

² Le disposizioni cantonali d'esecuzione richiedono per la loro validità l'approvazione della Confederazione³⁷.

Sezione 13: Disposizioni finali**Art. 37** Abrogazione

È abrogato l'articolo 264 del Codice penale svizzero³⁸.

Art. 38 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° luglio 1981³⁹

³⁵ Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4181 4182; FF **2002** 4395).

³⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991, in vigore dal 1° dic. 1991 (RU **1991** 2345 2348; FF **1990** III 1037).

³⁷ Espressione modificata dal n. III della LF del 15 dic. 1989 conc. l'approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU **1991** 362 369; FF **1988** II 1149).

³⁸ RS **311.0**

³⁹ DCF del 27 mag. 1981 (RU **1981** 571)